



ACCORDO SINDACALE

ex art. 4, comma 1, L. n. 300/1970

con riguardo al trattamento dei metadati relativi
alle caselle e-mail della Compagnia CNP VITA
ASSICURA SPA (...@gruppocnp.it) (di seguito
l'"**Accordo**")

La Direzione Chief Human Capital Officer della Società CNP Vita Assicura S.p.A., qui rappresentata dall' ing. Nicola Sonedda Chief Human Capital Officer e dalla Sig.ra Simona Alessandra Head of Administration

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali FISAC/CGIL rappresentata dal Sig. Raffaele Argentiero, UILCA rappresentata dal Sig. Sergio Taviani, SNFIA rappresentata dal Sig. Antonio Mussari (in seguito, indicate collettivamente come "le Parti")

PREMESSO CHE

- a) L'art. 4, comma 1, L. n. 300/1970 ("**Statuto dei lavoratori**"), come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 prevede che *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali"*. Il citato articolo, al comma 1, prosegue specificando che *"In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro"*. Il medesimo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, al comma 2, prevede che *"La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*.
- b) Il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE" ("**Codice Privacy**") all'art. 114 "Garanzie in materia di controllo a distanza" dispone che "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300".

- c) Il Garante per la protezione dei dati personali (l'"**Autorità**"), in data 6 giugno 2024 ha pubblicato la versione aggiornata del Documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" ("**Provvedimento**") in cui ha chiarito – rispetto al documento precedentemente pubblicato in data 21 dicembre 2023 poi sottoposto a pubblica consultazione – cosa si intende per metadati, ovvero le "informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica (MTA = Mail Transport Agent) e dalle postazioni client (MUA = Mail User Agent)". I metadati sono dati registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica, indipendentemente dalla manifestazione di volontà dell'utente, e non vanno in alcun modo confusi con il contenuto del corpus del messaggio delle e- mail;

L'Autorità ha precisato che "affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, l'attività di raccolta e conservazione dei soli metadati/log necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all'esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, si ritiene che possa essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni; a titolo orientativo, tale conservazione non dovrebbe comunque superare i 21 giorni. Sempre nell'ambito della predetta finalità (assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica), a cui risulta applicabile il comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, l'eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l'estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability previsto dall'art. 5, par. 2, del Regolamento, le specificità della realtà tecnica e organizzativa del titolare. Spetta in ogni caso al titolare adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l'accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati. Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione dei log di posta elettronica, per un lasso di tempo più esteso, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiede l'esperimento delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della predetta L. n. 300/1970."



- d) CNP VITA ASSICURA SPA nell'esecuzione della propria attività d'impresa è attenta al rispetto della Normativa Vigente, nonché all'implementazione di tutte quelle misure tecniche ed organizzative di sicurezza che garantiscono la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
- e) Alle aziende è espressamente richiesto dalla Normativa Vigente (i.e. il Regolamento Generale sulla protezione dei dati N. 2016/679 "**GDPR**", il Codice Privacy, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il Documento d'indirizzo) di mettere in atto processi che garantiscano e tutelino la *privacy*, minimizzando i relativi rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati.
- f) CNP VITA ASSICURA SPA, nell'ambito dello svolgimento della propria attività sociale, richiede ai propri dipendenti un impiego della posta elettronica e ciò comporta, la raccolta generalizzata e la conservazione dei metadati delle *e-mail* aziendali mediante il sistema di posta elettronica *Outlook* di *Microsoft*.
- g) Tale sistema di posta elettronica, tuttavia, conserva di default i metadati per 90 giorni, e non è consentito dagli utenti, neppure a fronte di richiesta rivolta a Microsoft, di ridurre tale tempo di conservazione.
- h) Con il presente Accordo, pertanto, CNP VITA ASSICURA SPA intende raggiungere un accordo, in una delle sedi di cui all'art. 4, comma 1, S.L., che consenta la conservazione dei metadati registrati dal sistema di posta elettronica quantomeno per il termine imposto da Microsoft, mediante l'adozione di una soluzione che, pur garantendo il rispetto della Normativa Vigente, possa consentire il mantenimento di un livello di operatività della propria attività d'impresa, in linea con gli obiettivi di sicurezza informatica e aziendale prefissati.
- i) CNP VITA ASSICURA SPA dichiara che il termine di conservazione dei metadati registrati dal sistema di posta elettronica, oggetto del presente Accordo, è in ogni caso dovuto, oltre che dall'impossibilità di intervenire sulle tempistiche di conservazione dei metadati imposte da Microsoft, anche dalla necessità di perseguire un sempre più elevato presidio di sicurezza del complessivo patrimonio aziendale e dei dati personali derivanti dall'utilizzo di tecnologie informatiche.
- j) Le OO.SS., alla luce delle informazioni ricevute, danno atto della sussistenza delle motivazioni che sono alla base dei termini di conservazione dei metadati raccolti dal sistema di posta elettronica, come evidenziate dalla Società e indicate ai punti che precedono.



**TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. CNP VITA ASSICURA SPA ha adottato un sistema di posta elettronica *Outlook* di *Microsoft* versione 365 con aggiornamento automatico e ospitata sulla piattaforma *cloud* di Microsoft (di seguito "**Outlook**").
3. La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento dichiara che ad oggi, Outlook ha di *default* impostato un periodo di conservazione dei metadati di 90 giorni decorrenti dal momento del movimento del flusso di posta elettronica (*i.e.* invio/ricezione del messaggio di posta elettronica);
4. Le OO.SS. potranno rivolgersi alla Direzione Human Capital per richiedere informazioni relative alle modalità di raccolta dei metadati e al rispetto del presente Accordo. In caso di evidenza del mancato rispetto delle obbligazioni previste dal presente Accordo, le OO.SS. potranno comunicare tale situazione alla Società che avrà 30 giorni per riscontrare l'anzidetta comunicazione e organizzare un incontro.
5. CNP VITA ASSICURA SPA è impegnata ad osservare le regole previste dal GDPR e stabilite dall'Autorità, rispettando in un'ottica di bilanciamento degli interessi, innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
6. Le OO.SS. e i relativi rappresentanti sindacali sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dalla Società nel corso del presente Accordo.
7. Le Parti concordano che la disciplina contenuta nel presente Accordo non è soggetta a termine o scadenza ed è vincolante per tutti i dipendenti della Società e i lavoratori assunti con contratto di stage o somministrazione, compresi i dipendenti distaccati presso la Società e i lavoratori assunti successivamente alla data dello stesso e, in generale, per tutti coloro che fanno uso di Outlook.
8. Il presente Accordo è efficace dalla data della sottoscrizione e per tutto il territorio nazionale. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto.
9. Copia del presente Accordo verrà affissa nella bacheca e pubblicata sull'intranet aziendale.



Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 19 marzo 2025

Per la Società:

CNP Vita Assicura S.p.A.

Chief Human Capital Officer

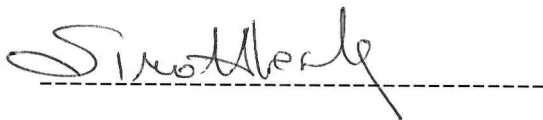
Nicola Sonedda



CNP Vita Assicura S.p.A.

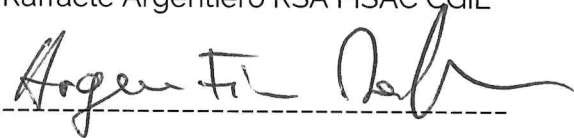
Head of Administration

Simona Alessandra

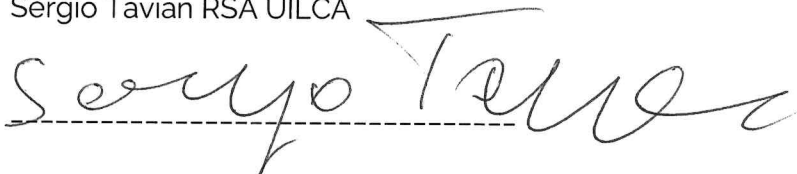


Per le OO.SS.:

Raffaele Argentiero RSA FISAC CGIL



Sergio Tavian RSA UILCA



Antonio Mussari RSA SNEIA

